



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 17 del Reg. Data 16.02.2015	OGGETTO: Nomina legale per proporre opposizione all'atto di citazione in appello avverso la sentenza N.315/2013 proposto dall'Avv. Alvaro Riolo nell'interesse del sig. Bosco Antonino- presa atto preventivo di spesa.
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	GHITTI D.ssa MERY	Assessore	SI
4	CARDALI FORTUNATA	Assessore	SI
5	MAZZULLO Dr. CIRINO	Assessore	SI

Presenti 5
Assenti =

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole

Si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 3.12.1991, n. 44.

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Fulia

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Ciro Carrocetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16.02.2015

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 16.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	NOMINA LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 315/2013. PROPOSTO DALL' AVV. ALVARO RIOLO NELL'INTERESSE DEL SIG. BOSCO ANTONINO- PRESA ATTO PREVENTIVO DI SPESA.
----------------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 DEL 16-02-2015

IL PRESIDENTE

Francesco...

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca Stancampiano

VISTA la sentenza n. 315/2013 emessa dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S. Agata Militello, favorevole per questo Ente, a seguito procedimento instaurato dal Sig. Bosco Antonino;

VISTO l'Atto di Citazione in Appello avverso la sopra citata sentenza n. 315/2013, proposto dall'Avv. Alvaro Riolo nell'interesse del Sig. Bosco Antonino, trasmesso dal legale di questo Ente, Avv. Alfio Pappalardo, con nota del 22/11/2014 acquisita al protocollo di questo Comune in data 02/12/2014 al n. 10806, che fissa l'udienza giorno 21/03/2015;

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 dell'11 maggio 2012 la quale ha statuito che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per le difese in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo esperimento non costituisce un appalto di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta;

RITENUTO dovere proporre opposizione in ordine al summenzionato Atto di Citazione in Appello conferendo incarico, di rappresentare tutelare e difendere gli interessi dell'Ente, all'Avv. Giuseppe Faraci;

VISTO il relativo preventivo di spesa prodotto dallo stesso professionista, acquisito al protocollo di questo Comune in data 16/02/2015 al N. 1510, dell'importo di € 3.400,00 comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto;

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato preventivo assegnando al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 500,00, a titolo di acconto, con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 Competenza, stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio Esercizio Finanziario 2014;

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 23/97, n. 23/98 e n. 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto specificato in premessa,

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi per proporre opposizione all'Atto di Citazione in Appello proposto dall'Avv. Alvaro Riolo nell'interesse del Sig. Bosco Antonino, conferendo incarico ad un legale di fiducia;

Di conferire incarico all'Avv. Giuseppe Faraci, quale difensore legale per rappresentare il Comune di San Fratello nel procedimento citato in oggetto;

Prendere atto del preventivo prodotto dall'Avv. Giuseppe Faraci, acquisito al protocollo di questo Comune in data 16/02/2015 al N.1510, dell'importo di € 3.400,00 comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto;

Assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa, la somma di € 500,00, a titolo di acconto, con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 Competenza, stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio 2014;

Dare atto che all'assegnazione delle somme, a saldo preventivo di spesa, si provvederà con successivi provvedimenti;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

San Fratello, lì 16/02/2015

IL PROPONENTE

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata, *in quanto la spesa rientra nei*
San Fratello, li 16-02-15 *dall'esercizio dello stanziamento del Bilancio 2014.*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)



Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Data 16/02/2015

Il Responsabile

Salerno

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

Data 16.02.15

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)



Avv. Giuseppe Faraci

Sant'Agata di Militello, 16.02.2015

Preg.mo Sig. Sindaco
del Comune di San Fratello
Via Serpi
San Fratello (ME)

16 FEB 2015

1510

Alla Cortese attenzione della Dott.ssa G. Gagliani

Oggetto: Preventivo procedimento civile pendente davanti alla Corte di Appello di Messina per l'udienza del 21.03.2015 tra Comune di San Fratello e Bosco Antonino.

In relazione a quanto emarginato in oggetto, comunico che il preventivo per la difesa dell'Ente nel suddetto procedimento civile è pari ad € 3.400,00 comprensivo di IVA, CPA e Ritenuta di Acconto nella misura del 20%.

Il preventivo è stato calcolato tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previste dal D.M. 55/2014.

Ringraziando per la preferenza accordatami, invio distinti saluti.

Avv. Giuseppe Faraci



Contrada Cavarretta, 11
98076 Sant'Agata di Militello (ME)
Cell 3398693670 Fax 0941700082
C.F. FRCGPP75B2011995 P.IVA 03211930833
PEC giuseppe.faraci@avvocatiptati.it

STUDIO LEGALE PAPPALARDO

Via Medici, 189, Comp. Agorà, p. 4, int. 18 - 98076 Sant'Agata Militello

22.11.2014

Spett.le
Comune di San Fratello
Ufficio Legale e Contenzioso
Via Serpi, sn
98075 San Fratello (ME)

02 DIC
10806

SACERNO-SINDACO

Comune di San Fratello / Bosco Antonino

La presente, per trasmetterVi copia dell'atto di appello oggi stesso notificato al mio studio professionale ad istanza dell'avv. Alvaro Riolo ed avverso la sentenza n. 315/2013 resa dal Giudice unico del Tribunale di Patti, dott.ssa Fiorello Scarpato, in data 7.10.2013.


Rimango a Vostra completa disposizione per ogni eventuale determinazione in ordine alla necessaria costituzione o meno dell'Ente dinanzi al Giudice di seconde cure con il fascicolo e gli atti processuali in possesso del mio studio.

Il tutto, non prima di reiterarVi l'invito a volere provvedere, ove possibile, alla corresponsione in favore dello scrivente procuratore dell'importo reclamato, con mia ultima precedente pro-forma, al saldo delle competenze maturate dal mio studio professionale nel procedimento di primo grado.

Cordialmente



Alfio Pappalardo



Studio Legale Biagio Riolo †

In sua memoria con i suoi valori

PATROCINIO IN CASSAZIONE

Avv. Alvaro Riolo - Avv. Emidio Riolo - Avv. Rosalina Stazzone - Avv. Vincenzo Stazzone †

ACQUEDOLCI - Via Cicerone, 8 - 98070 - ROMA - Via Giunio Bazzone, 1 - 00165 - Studio Tel. 0941.726298 - Fax 0941.727811 - Abit. Tel. 0941.726480 - E-mail: avvriolo@tiscali.it

COPIA

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Atto di citazione in appello

Nell'interesse del signor Bosco Antonino nato a S. Fratello il 04/09/1938, ivi residente in via Telegrafi n° 9 c.f. BSCNNN38P04H850Y, elettivamente domiciliato in Acquedolci via Cicerone n° 8 presso lo studio dell'AVV

Alvaro Riolo. C.F. RLILVR72E20I199P, pec:

avv.alvaroriolo@pec.giuffre.it fax 0941726298, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'originario atto di citazione

Avverso La sentenza del Tribunale di Patti n° 315/2013 emessa e depositata in udienza il 07/10/2013 dalla Dott.ssa Fiorella Scarpatò 408/2005 R.G.

Premesso

Che con sentenza n° 7/97 del 14/01/1997 del Tribunale di Patti il sig. Bosco Antonino, nella qualità di amministratore del comune di San Fratello è stato condannato su sua richiesta e con consenso del Pubblico Ministero a norma dell'art 444 c.p.p. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati previsti agli artt. 110, 319 c.p.

Che con atto di citazione notificatogli il 7 Novembre 1997, il Sig. Bosco Antonino veniva citato in giudizio innanzi la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Siciliana per essere condannato, a titolo di risarcimento danni per responsabilità amministrativa, al pagamento della somma di £ 30.000.000.

Che con sentenza del 19-05-1999 depositata in segreteria il 22-Set- 1999 n° 207/99/ Resp La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione

Siciliana assolveva il convenuto dichiarandolo esente dalla responsabilità contestata;

Che con nota del 21/05/2001 l'attore proponeva al Comune di S. Fratello istanza di liquidazione delle spese legali del giudizio innanzi alla Corte dei Conti a norma dell'art. 3 comma 2° bis del decreto legge 23.10.96 n° 543 come convertito in legge 20.12.96 n° 639 per l'ammontare complessivo di £ 8.598.608 pari ad Euro 4.440.81 come da parcella e fattura del difensore e procuratore legale Avv. Biagio Riolo.

Che il comune non provvedeva a rimborsare le spese di cui al punto precedente.

Che con atto di citazione notificato il 28.9.2005, il sig. Antonino Bosco, già amministratore del Comune di San Fratello; chiedeva in applicazione del disposto dell' Art. 3 legge 23/10/96 n° 543 l'accoglimento delle seguenti conclusioni : " Voglia l'On. Tribunale ritenere e dichiarare l'obbligo del Comune di San Fratello di rimborsare le spese legali del giudizio innanzi alla Corte dei Conti (di cui alla sentenza n° 207/99/ Resp.) sostenute dall'attore. Conseguenzialmente condannare il Comune di San Fratello al pagamento della somma di £ 8.598.608 pari ad euro 4.440.81 oltre interessi dalla data dell'istanza di rimborso alla data del materiale soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari e diritti di giudizio oltre IVA e CPA"

Che si costituiva in giudizio il comune di San Fratello con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva : *"Ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla presente controversia e in tale caso dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di richiedere*

l'assistenza legale a carico dell'Ente; In subordine ritenere e dichiarare il difetto di competenza della Sezione ordinaria e dichiarare la competenza a decidere della presente controversia della lezione Lavoro dello stesso Tribunale; Sempre in via subordinata, nel caso di ritenuta non assimilabilità del ruolo e delle funzioni dagli amministratori a quello dei dipendenti degli stessi Enti locali (cfr., in tale senso Corte Costituzionale 8/16 giugno 2000, n. 197), ritenere e dichiarare non dovuto il chiesto rimborso per mancanza del ed. rapporto di subordinazione; Ritenere e dichiarare comunque infondata nel merito la domanda proposta con l'odierno atto di citazione in quanto insussistenti i requisiti di legge per l'accoglimento della istanza di rimborso; In via subordinata ed ancora nel merito, ritenere e dichiarare, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, non applicabile alla fattispecie in esame la normativa invocata dall'attore; Condannare l'attore a tutte le spese del giudizio sostenute dal Comune di San Fratello ed al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.."

La sentenza impugnata ha così statuito: "A) rigetta la domanda; B) condanna Bosco Antonino in favore del comune di San Fratello alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 1.970,00 per compensi, oltre c.p.a. e I.v.A"

Avverso la suddetta sentenza il signor Bosco Antonino propone appello per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione di legge ed integrale disapplicazione del disposto dell' Art. 3 legge 23/10/96 n° 543; Il giudice di prime cure ha errato non ritenendo applicabile al caso di specie il disposto della norma sopra

richiamata; Secondo quanto esposto dallo stesso “*Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali per fatti connessi all'espletamento dei servizi o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusisi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità trova la sua fonte nel di 67 del 1997 convertito nella l.n.135 del 1997 mentre per il personale degli enti locali in ragione del disposto di cui all'art. 67 del DPR 268/87 prima, e poi quelle di cui all'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000. Sotto tale profilo la giurisprudenza ha infatti affermato che l'art. 67 del DPR succitato il quale prevede per l'appunto l'assunzione a carico dell'ente di spese processuali non ha natura legislativa bensì regolamentare in quanto si limita a recepire il trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici concordato con appositi accordi collettivi intervenuti tra il governo e le rappresentanze sindacali e ha il compito di renderli esecutivi in tutto il territorio nazionale. (Cass. n. 11258/2004). Si tratta cioè di atti aventi natura regolamentare privi di forza di legge e come tali sottratti al principio di applicazione analogica di cui all'art. 2 delle preleggi ma disciplinati dalle regole di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cc. Peraltro la disposizione del patrocinio legale vienà infatti sostanzialmente recepita dall'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 con la conseguenza che appunto si è nell'ambito della disciplina pattizia del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, cioè di coloro che sono stabilmente assunti alle dipendenze dell'ente pubblico. Ne consegue che in difetto di diversa previsione tale tutela non può essere estesa all'amministratore comunale il quale opera nell'ambito dell'amministrazione pubblica ad altro titolo (cfr; motivazione Cass. n. 8103/2013).”*

La ricostruzione normativa effettuata dal Giudice di prime cure è del tutto erronea e comunque non attinente al caso di specie, come sottolineato nell'atto introduttivo del giudizio e nel verbale di discussione del 07/10/2013, la fattispecie in oggetto scaturisce da una sentenza di proscioglimento nell'ambito di un giudizio di

responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti; Tale ultima

fattispecie è esplicitamente disciplinata dal disposto dell'art Art. 3 legge

23/10/96 n° 543 che letteralmente recita: "In caso di definitivo

proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del

presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al

giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di

appartenenza"

La norma in questione come risulterà lapalissiano a Codesto Giudicante, estende il

diritto al rimborso alle spese a tutti i soggetti sottoposti al giudizio della Corte

Dei Conti ex ar 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994; Differentemente dalle

norme erroneamente indicate ed applicate dal giudice di prime cure, la norma

applicabile al caso di specie non distingue tra amministratori, funzionari onorari e

dipendenti dell'amministrazione, ma individua i soggetti a cui si applica il diritto

al rimborso con i soggetti sottoposti al giudizio della corte dei Conti; Che

l'originario attore in quanto amministratore del comune di San Fratello, fosse

soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti risulta non solo provato per

tabulas, ma incontestabile agli atti, stante che la richiesta di rimborso spese nasce

proprio da un giudizio della Corte dei Conti stessa che aveva prosciolto da

responsabilità l'odierno appellante; Che in ogni caso l'art 52 R.D n° 1214 del

1934 precisa che "***I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi***

quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e

gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per

azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno

allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla

giurisdizione della Corte” ; Non può Esservi Dubbio che l'assessore comunale per gli atti rientranti nello svolgimento della propria funzione è soggetto al giudizio della Corte dei Conti e conseguenzialmente ha il diritto al rimborso delle spese legali come riconosciute dal superiore Art. 3 legge 23/10/96 n° 543.

2) Errata considerazione in ordine all'inapplicabilità del principio di interpretazione analogica di cui all'art. 2 delle preleggi.

Anche nella denegata ipotesi che non si ritenesse applicabile al caso di specie la normativa di cui al superiore motivo, le norme applicabili al caso specifico dell'amministratore Comunale nell'ambito della regione Sicilia **non sono quelle applicate dal Giudice di Prime Cure** ; ciò rende l'intero ragionamento esegetico effettuato dallo stesso privo di ogni pregio giuridico e fuorviante per una corretta applicazione delle norme di legge.

Il giudice di prime cure errando nell'individuazione delle norme applicabili al caso di specie ha ritenuto che le stesse avessero natura regolamentare, prive di forza di legge e come tali sottratti al principio di applicazione analogica di cui all'art. 2 delle preleggi ma disciplinati dalle regole di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cc.”; Il superiore ragionamento risulta assolutamente fallace qualora si consideri lo specifico ambito normativa Siciliano ; Ed in vero La materia del rimborso spese legali degli amministratori nell'ambito della regione Sicilia trova riscontro in una specifica normativa regionale individuabile nelle norme di cui alla La Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 145, articolo 39 e alla successiva Legge Regionale Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30, articolo 24; Le superiori norme così recitano “art 39 Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d' ufficio, siano soggetti a

procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”,

“art 24. Patrocinio legale 1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;” Da quanto sopra, emerge che per gli amministratori siciliani e per i dipendenti degli enti pubblici Siciliani esiste una norma generale dello stato che riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute; La norma in oggetto non può in alcun caso essere considerata atto regolamentare e alla stessa risulta applicabile il principio di interpretazione analogica; Il giudice di prime cure pertanto proprio in ragione dell'esistenza delle superiori norme di legge avrebbe dovuto applicare qualora necessario il principio di interpretazione analogica dallo stesso scartato sull'erronea ricognizione delle norme applicabili al caso di specie;

In tal senso, risulterebbe del tutto superflua anche l'esame della questione di applicabilità temporale al caso di specie del disposto dell'art 24 Legge Regionale Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30 che ha esteso l'applicabilità del diritto al rimborso delle spese legali prima riconosciuto solo ai dipendenti comunali anche agli amministratori; Se è vero come è vero che in Sicilia già La Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 145, articolo 39 riconosceva

il diritto al rimborso delle spese legali la stessa poteva e doveva trovare applicazione in via analogica anche agli amministratori;

3) Applicabilità al caso di specie del disposto dell'art 24 Legge Regionale Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30;

Come ben noto a questa Corte la disposizione in oggetto venne qualificata dal legislatore come norma di interpretazione autentica della Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 145, articolo 39, una tale qualificazione ne renderebbe cogente la sua applicabilità sin dalla vigenza della Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 145, articolo 39 senza determinare la violazione del principio di irretroattività della legge; In tale ultimo caso il diritto al rimborso spese degli amministratori risulterebbe garantito all'odierno appellante in ragione di una norma cogente e vincolante già esistente alla data dell'inizio del proprio giudizio di responsabilità innanzi alla corte dei Conti; Qualora codesta Corte ritenesse nonostante l'esplicita qualificazione del legislatore che la norma in questione estendendo il disposto della Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 145, articolo 39 anche agli amministratori non possa configurare una norma di interpretazione autentica bensì una norma nuova volta a disciplinare una fattispecie nuova e distinta, la stessa manifesterebbe comunque la volontà del Legislatore Siciliano di riconoscere il diritto al rimborso delle spese agli amministratori degli enti locali già a far data dall'entrata in vigore della legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 145; Tale ultima ricostruzione non escluderebbe in ogni caso l'applicabilità al caso di specie della norma in oggetto; Ed in vero nel nostro ordinamento giuridico "Il principio di irretroattività della legge è stato costituzionalizzato solo con riferimento

alla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.); l'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, dove viene enunciato in termini generale tale principio, non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per il legislatore statale, con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare, fuori della materia penale, norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva" (Cons. Stato, Sez. V, 09/04/2013, n. 1932);

4) Errato richiamo alla giurisprudenza della Cassazione.

Nella motivazione del Giudice di primo grado viene indicato a supporto delle motivazioni giuridiche il precedente della Cass. n. 8103/2013 che non risulta attinente al caso di specie;

La sentenza Cass. n. 8103/2013 affronta il caso del consigliere comunale, caso differentemente dal caso di specie, inerente alla figura dell'amministratore (assessore); La suprema Corte qualifica il consigliere comunale quale funzionario onorario differenziandolo dal dipendente ; Tale questione richiama un indirizzo già espresso dalla cassazione in ordine ai componenti la commissione edilizia già a suo tempo qualificati dalla suprema Corte quali funzionari onorari non soggetti al rimborso delle spese legali; In ordine però alla posizione degli amministratori e cioè sindaco e assessori l'indirizzo della Suprema corte è unanime nel riconoscere il diritto al rimborso delle spese legali ; Il caso è stato comunque già risolto dalla **Suprema Corte a Sezioni Unite la quale affrontando il caso specifico di rimborso spese legali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni siciliane precisa e distingue la posizione dei funzionari onorari quali il componente la commissione edilizia "atteso che il trattamento economico del funzionario onorario (in cui rientra**

detto rimborso), in mancanza di specifiche previsioni di legge, resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo" da quella dei funzionari pubblici e "pubblici amministratori" per i quali il diritto al rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale costituisce (in presenza di determinate condizioni oggettive) un diritto soggettivo perfetto la cui azionabilità va ricondotta nella generale giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. civ., Sez. Unite, 09/03/2007, n.5398);

5) Errata condanna alle spese;

Per i motivi sopra esposti risulterà chiara la fondatezza della pretesa avanzata giudizialmente dall'odierno appellante ; in tale ottica assolutamente illegittima apparirà la condanna alle spese Statuita dal Giudice di Primo Grado a carico dello stesso; Si chiede in tale sede una integrale modifica della sentenza con condanna di parte appellata anche alle spese del primo grado del giudizio; che in ogni caso anche nel contesto della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata (erroneamente dal giudice di prime cure) emergono sarebbero emersi gravi motivi per Compensare le spese legali ; Il disposto dell'art 92 c.p.c. precisa e chiarisce che anche in caso di soccombenza il giudice può compensare le spese per "gravi motivi"; come risulta evidente il caso di specie rientra in una ipotesi di vivido contrasto giurisprudenziale che ha condotto i giudici di merito prima e quello di legittimità dopo ad affrontare la materia con esiti controversi e contrastanti; Nell'incertezza interpretativa delle norme non appare opportuno e comunque rispondente al criterio di

giustizia la condanna alle spese legali come statuita al capo b) della sentenza impugnata il giudice avrebbe comunque disporre la compensazione”

6) Infondatezza delle doglianze di parte avversa

Del tutto prive di pregio risultano le ulteriori doglianze di controparte inerenti al lamentato difetto di giurisdizione e di competenza come correttamente affermato dal giudice di primo grado, e come confermato dalla giurisprudenza pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito il diritto al rimborso spese legali sostenute dagli amministratori compete in via del tutto esclusiva al giudice ordinaria; in tale ambito di giurisdizione la competenza va ripartita tra giudice del lavoro per tutti i giudizi in cui sia parte un dipendente degli enti locali e giudice ordinario per i giudizi in cui è parte un amministratore pubblico; Sulla correttezza della superiore ricostruzione, oltre l'inequivocabile tenore della massima Cass. civ., Sez. Unite, 09/03/2007, n. 5398 già citata al primo punto del presente appello, si indicano le seguenti pronunzie “Cass. civ., Sez. Unite, 01/12/2000, n. 1244 secondo la quale Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente a diritti soggettivi, la controversia avente ad oggetto l'azione promossa ...verso l'ente locale per ottenere il rimborso delle spese sostenute in un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per fatti commessi in qualità di vice - sindaco e assessore e conclusosi con una sentenza di proscioglimento, sulla base dell'asserita estensione agli amministratori”, Cass. civ., Sez. Unite, 02/04/2008, n. 8455 “La controversia concernente il rimborso delle spese defensionali, previsto, dall'art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996, per i soggetti sottoposti a giudizio di

responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa riguarda una situazione di diritto soggettivo nella quale non è implicata alcuna attività provvedimento della pubblica amministrazione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Bari, 5 Dicembre 2005) “ Cons. Stato, Sez. V, 25/02/2004, n. 763 “Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo una azione diretta a conseguire il rimborso delle spese sostenute per difendersi in giudizio proposta da amministratori di enti locali (nella specie si trattava di un componente di una commissione edilizia) non legati all'ente da un rapporto impiegatizio, trattandosi di un'azione proposta a tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell'amministrazione, ha natura di diritto soggettivo, sulla quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario.”

7) Assoluta infondatezza delle doglianze di controparte esplicitate al punto 3 della comparsa responsiva di controparte di primo grado;

Secondo controparte *“solo il Giudice contabile poteva pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio, nel senso di ritenerle a carico dell'Amministrazione di appartenenza del sig. Antonino Bosco (che nel caso in esame, lo si ribadisce, non si era neppure costituita in giudizio), non potendo il soggetto dichiarato esente da responsabilità amministrativa chiedere successivamente all'Ente, come oggi ha fatto, il rimborso delle spese legali.”* Tale impostazione giurisprudenziale risulta ormai datata e superata da una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite : Cass. civ., Sez. Unite, 14/03/2011, n. 5918 che ha precisato *“che il rapporto, che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi, assolto e si costituisce tra l'interessato e l'amministrazione di appartenenza. A questo rapporto è*

estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (così S.U. 12.11.2003 n. 17014).

Ora, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza ed incolpato - e sulla base del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana -, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario (v. in questo senso anche S.U. 24.3.2010 n. 69969)..... la compensazione delle spese - istituto processuale concernente le parti del giudizio - non poteva riguardare il diritto del dipendente al rimborso, da parte dell'Amministrazione, delle spese sostenute per la difesa in giudizio.”

Tale ricostruzione trova maggiore coerenza nel caso di specie ove il Giudice Contabile ha omissis

del tutto di pronunciare sulle spese utilizzando la formula “ nulla per le spese”. In tali ipotesi anche la giurisprudenza precedente alla sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 14/03/2011, n. 5918 non mostrava alcuna incertezza nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinaria a decidere sulle azioni di rimborso delle spese legali;

Istanza di sospensione

L'appellante propone, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i seguenti motivi: Nelle more del giudizio di Appello l'odierno appellante subirebbe il grave ed ingiusto danno di dover esborsare le somme liquidate a titolo di spese legali; vedendosi così gravemente attenuare non solo la possibilità di recuperare quanto allo stesso legittimamente spettante per le causali sopra esposte, ma anche la concreta possibilità di recuperare le somme imputate ingiustamente a titolo di spese legali;

Quanto sopra esposto, il signor Bosco Antonino, come in epigrafe rappresentato e

~~Defeso dal signor Bosco Antonino come in epigrafe rappresentato e~~

difeso,

cita

il COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. 84000410831, elett.nte domiciliato in San Fratello, Via C. Scaglione, 11, presso lo studio del difensore costituito in primo grado avv. Alfio Pappalardo, C.F. PPALFA66B04H850D, a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Messina sezione civile destinanda, all'udienza che si terrà il giorno 21/03/2015, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi degli artt. 166 e 347 c.p.c. e a comparire all'udienza stessa con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c., ed agli artt. 167 e 343 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni:

Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, Tribunale di Patti n° 315/2013 emessa e depositata in udienza il 07/10/2013 ed in accoglimento del presente appello:

In via preliminare

- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

Nel merito

1) Voglia l'On. Corte d'Appello adita ritenere e dichiarare l'obbligo del Comune di San Fratello di rimborsare le spese legali del giudizio innanzi alla Corte dei Conti (di cui alla sentenza n° 207/99/ Resp.) sostenute dall'attore.

2) Conseguenzialmente condannare il Comune di San Fratello al pagamento della somma di £ 8.598.608 pari ad euro 4.440.81 oltre interessi legali e moratori dalla data dell'istanza di rimborso alla data del materiale soddisfo.

3) Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge;


Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad Euro 4.440.81;

Unitamente al presente appello, all'atto dell'iscrizione a ruolo sarà depositato il fascicolo di parte di primo grado e copia autentica della sentenza impugnata;

Si allegano in copia i documenti come da indice del fascicolo

Acquedolci li 20/11/2014

Avv Alvaro Riolo



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno *22*, del mese di Novembre, come richiesto in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho notificato e dato copia del su esteso atto di appello a:

COMUNE DI SAN FRATELLO (Me), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in San Fratello, Via C. Scaglione, 11, presso lo studio del difensore costituito in primo grado avv. Alfio Pappalardo

offese consegnate a esecuti fuori dell' avv. Pappalardo



